

COMUNE DI SANGUINETTO (VR)
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA ANNO 2011

MODALITA' DI VERSAMENTO	<p>Dall'anno di imposta 2005 il Comune di Sanguinetto effettua la riscossione diretta dell'ICI e pertanto, il versamento deve essere effettuato sul C.C.P. n. 61572426 intestato a: COMUNE SANGUINETTO – SERVIZIO TESORERIA – ICI Via Interno Castello 2 – 37058 Sanguinetto (VR)</p> <p>I bollettini ICI intestati al Comune possono essere pagati presso tutti gli uffici postali oppure presso il Tesoriere comunale BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA – esclusivamente Agenzia di Sanguinetto.</p> <p>Il versamento non è dovuto se l'ICI complessiva annua è inferiore ad Euro 10,00. Gli importi da versare vanno arrotondati all'Euro/00.</p> <p>Dall'anno 2007 il contribuente può effettuare il versamento ICI anche con modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti dallo Stato.</p>
TERMINE PER IL VERSAMENTO	<p>Il versamento annuale dell'ICI viene effettuato in due rate così calcolate:</p> <ul style="list-style-type: none">✘ ACCONTO I.C.I. 2010 VERSATO ENTRO IL 16 GIUGNO 2011 E' PARI AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA (calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente).✘ SALDO I.C.I. 2010 VERSATO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011 E' PARI AL SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO (calcolando il conguaglio dovuto rispetto alla prima rata versata). <p>Il contribuente può versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta totale dovuta per l'anno in corso.</p>
MODULO DI VERSAMENTO	<p>Apposito bollettino di c/c postale di colore rosso sul quale devono essere riportati i dati identificativi del contribuente e dell'imposta versata.</p> <p>Entro maggio il Comune provvede ad inviare ad ogni contribuente ICI apposita comunicazione di informazione delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso. Allegata a tale comunicazione, ogni contribuente ICI riceve anche i bollettini, parzialmente compilati, per il versamento in acconto e saldo. Tuttavia chi non lo ricevesse può reperire i moduli presso il Comune, che assiste anche per l'eventuale compilazione dei bollettini ICI.</p> <p>Chi utilizza invece il pagamento con modello F24, dovrà procurarsi tale modulo presso i centri di assistenza fiscale (CAAF) o altro distributore di tali moduli.</p>
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ICI ANNO 2010	<p>Chi ha omesso totalmente o parzialmente il versamento ICI per l'anno 2010 può regolarizzare la propria posizione effettuando "ravvedimento operoso" con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- versare entro 30 giorni dalla scadenza l'imposta omessa + sanzione ridotta del 2,5% + interessi legali del 1,5% annuo;- versare entro il 31 luglio 2011 l'imposta omessa + sanzione ridotta del 3,0% + interessi legali del 1,5% annuo; <p>Il versamento va fatto sugli stessi moduli previsti per il versamento ICI ordinaria, barrando l'apposita casella "ravvedimento operoso".</p>

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ANNO 2010

SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Possessori di immobili che durante l'anno precedente hanno subito variazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'ICI (acquisti, vendite, variazioni delle quote di possesso, variazione della detrazione spettante per l'abitazione principale, terreni agricoli divenuti edificabili, ecc.).</p> <p>Possono non presentare tale dichiarazione i contribuenti che hanno dichiarato le variazioni avvenute tramite denuncia di successione all'Ufficio di Registro, oppure tramite modello unico informatizzato (MUI) di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997.</p>																																																												
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE	<p>Lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente.</p> <p>In genere, il termine ordinario è il 31 LUGLIO di ogni anno, per presentare la denuncia ICI delle variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente, salvo anticipi o proroghe previste dalla Legge.</p> <p>I moduli sono reperibili presso il Comune e sono quelli approvati con DM MinFinanze e scaricabili anche dal sito internet (vedi sezione "Modulistica").</p>																																																												
DICHIARAZIONE IRPEF PER 2010	<p>La Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha previsto che "nelle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2007 (quindi per i redditi dall'anno 2006), nel quadro relativo ai FABBRICATI, per ogni immobile deve essere indicato anche l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente".</p> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;"> QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="10" style="background-color: #e0e0e0;">SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">N. ORD.</th> <th style="width: 15%;">RENDITA</th> <th style="width: 10%;">UTILIZZO</th> <th colspan="2" style="width: 15%;">POSSESSO</th> <th style="width: 15%;">CANONE DI LOCAZIONE (vedere situazione)</th> <th style="width: 5%;">CASI PARTICOLARI</th> <th style="width: 5%;">7 comunicazione (T)</th> <th style="width: 5%;">8 CODICE COMUNE</th> <th style="width: 10%;">9 ICI dovuta per il 2006</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>3 GIORNI</th> <th>%</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B1</td> <td style="text-align: right;">.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">.00</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td style="text-align: right;">.00</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td style="text-align: right;">.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">.00</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td style="text-align: right;">.00</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td style="text-align: right;">.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">.00</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td style="text-align: right;">.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"> ICI</p> <p>Ai contribuenti ICI il Comune invia entro aprile una comunicazione riguardante le aliquote, detrazioni, scadenze e bollettini ICI di pagamento per l'anno 2011, nonché una SCHEDA DELLE UNITA' IMMOBILIARI dichiarate, utile per verificare la correttezza della propria posizione ICI ed anche per adempiere a questo nuovo obbligo contenuto nella dichiarazione dei redditi dall'anno 2006.</p>	SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI										N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO		CANONE DI LOCAZIONE (vedere situazione)	CASI PARTICOLARI	7 comunicazione (T)	8 CODICE COMUNE	9 ICI dovuta per il 2006				3 GIORNI	%						B1	.00				.00		<input type="checkbox"/>		.00	B2	.00				.00		<input type="checkbox"/>		.00	B3	.00				.00		<input type="checkbox"/>		.00
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI																																																													
N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO		CANONE DI LOCAZIONE (vedere situazione)	CASI PARTICOLARI	7 comunicazione (T)	8 CODICE COMUNE	9 ICI dovuta per il 2006																																																				
			3 GIORNI	%																																																									
B1	.00				.00		<input type="checkbox"/>		.00																																																				
B2	.00				.00		<input type="checkbox"/>		.00																																																				
B3	.00				.00		<input type="checkbox"/>		.00																																																				
COMUNICAZIONE DELLE ABITAZIONI DATE IN USO, PER USUFRUIRE DELLA ALIQUOTA 6,3 ‰	<p>Dall'anno d'imposta 2005, per usufruire della aliquota ICI ordinaria sulle abitazioni e relative pertinenze date in locazione o comodato/uso gratuito, è necessario presentare al Comune idonea comunicazione dichiarativa dei dati catastali di tali immobili e dei dati del soggetto utilizzatore.</p> <p>Tale comunicazione va presentata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ICI, su apposito modulo predisposto dallo stesso Comune (vedi sito internet alla Sezione "Modulistica-ICI").</p> <p>La comunicazione/dichiarazione è valida anche per gli anni successivi e va ripresentata soltanto in caso di variazioni (quali cessata occupazione oppure utilizzazione da parte di altro soggetto, ecc.).</p>																																																												
COMUNICAZIONE DELLE ABITAZIONI OGGETTO DI RECUPERO EDILIZIO, PER USUFRUIRE DELLA ALIQUOTA 0,1 ‰	<p>Dall'anno d'imposta 2008, è possibile usufruire dell'aliquota ICI agevolata su immobili inagibili, o localizzati nel centro storico con facciata prospiciente alla pubblica via, ed oggetto di interventi di recupero edilizio.</p> <p>In tal caso, è necessario presentare al Comune idonea comunicazione dichiarativa dei dati catastali di tali immobili, dei dati del soggetto beneficiario, e dei dati dell'intervento edilizio attuato (inizio lavori, ecc.).</p> <p>Tale comunicazione va presentata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ICI, su apposito modulo predisposto dallo stesso Comune (vedi sito internet alla Sezione "Modulistica-ICI").</p>																																																												